

RICORSO N. 7891

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 22/21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi      | - Presidente          |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**SUPERPROX A.S.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*\*            \*

La Supersprox A.S. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 2 luglio 2020 con cui l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha comunicato la decadenza del brevetto europeo n. 1573234 – depositato all'EPO il 25 agosto 2003 e concesso il 10 maggio 2006 – per mancato versamento dell'ottava annualità.

Il ricorso è stato trasmesso alla sola Commissione del Ricorsi con raccomandata A/R del 29 ottobre 2020. Esso, dunque, non è stato notificato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che è parte processuale necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 136, co. 1 Cod. Prop. Ind., al pari degli eventuali controinteressati ai quali l'atto di riferisce.

In particolare l'art. 136, co. 1 Cod. Prop. Ind. stabilisce che “il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi”.

L'insanabile omissione di notifica – che implica, peraltro, il decorso del termine perentorio di sessanta giorni entro cui proporre ricorso – non può che comportare la declaratoria di inammissibilità del gravame.

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2021

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 29-9-2021.....

IL SEGRETARIO

